

DELIBERAZIONE 20 SETTEMBRE 2012
366/2012/S/EFR

ARCHIVIAZIONE DI UN PROCEDIMENTO SANZIONATORIO, IN MATERIA DI TITOLI DI EFFICIENZA ENERGETICA, AVVIATO NEI CONFRONTI DI ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 20 settembre 2012

VISTI:

- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, introdotto dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (di seguito d.lgs 115/08);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 luglio 2004, recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79" (di seguito: decreto ministeriale 20 luglio 2004);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 21 dicembre 2007, recante "Revisione a aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (di seguito: decreto ministeriale 21 dicembre 2007);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 23 maggio 2006, n. 98/06 (di seguito: deliberazione 98/06), recante "Criteri e modalità per la verifica di conseguimento degli obiettivi specifici di risparmio energetico in capo ai distributori obbligati ai sensi dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e direttive alla società Gestore del mercato elettrico S.p.A. in materia di emissione e

annullamento dei titoli di efficienza energetica” e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione dell’Autorità 21 dicembre 2009, EEN 25/09 (di seguito: deliberazione EEN 25/09), recante “Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2010 in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004 come modificati e integrati dal decreto ministeriale 21 dicembre 2007”, come successivamente modificata ed integrata dalla deliberazione 11 gennaio 2010, EEN 1/10;
- la deliberazione dell’Autorità 3 novembre 2011, EEN 10/11 (di seguito: deliberazione EEN 10/11);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2011, VIS 81/11.

FATTO

1. L’articolo 3, comma 1, della deliberazione dell’Autorità EEN 25/09, come modificato dalla deliberazione EEN 1/10, ha fissato gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica obbligati nell’anno 2010, fra cui Enel Distribuzione S.p.A. (di seguito: Enel Distribuzione o società). In particolare, l’obiettivo a carico della società per l’anno 2010 era di 2.085.134 tonnellate equivalenti di petrolio corrispondenti ad altrettanti titoli di efficienza energetica (di seguito: TEE o certificati bianchi).
2. L’articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 20 luglio 2004 prevede che entro il termine del 31 maggio di ciascun anno, a decorrere dal 2006, le imprese di distribuzione trasmettano all’Autorità i TEE relativi all’anno precedente ai fini della verifica di conseguimento degli obiettivi di risparmio energetico. Le modalità di trasmissione sono disciplinate dall’articolo 3, comma 1, della deliberazione 98/06.
3. L’articolo 5, comma 1, del decreto 21 dicembre 2007 prevede che l’Autorità verifichi che ciascuna impresa di distribuzione posseda i titoli corrispondenti all’obiettivo annuo a ciascuna di esse assegnato maggiorato di eventuali quote aggiuntive derivanti dalle compensazioni di cui al comma 3 del medesimo articolo. Il comma 3, del medesimo articolo prevede che “(...) qualora in ciascuno degli anni d’obbligo, il distributore di energia elettrica o gas naturale consegua una quota d’obiettivo di propria competenza pari o superiore al 60%, può compensare la quota residua nell’anno successivo senza incorrere nelle sanzioni di cui al comma 2. Tali sanzioni si applicano in ogni caso, qualora il distributore consegua una quota dell’obiettivo di sua competenza inferiore al 60%, fermo restando l’obbligo di compensazione della quota residua entro l’anno successivo”.
4. Enel Distribuzione, con nota del 31 maggio 2011 (prot. Autorità n. 15430 del 6 giugno 2011), ha trasmesso all’Autorità 1.078.250 (su un totale di 2.085.134) TEE pari a circa il 51,7% del proprio obiettivo specifico relativo all’anno d’obbligo 2010.
5. Con la deliberazione EEN 10/11, l’Autorità ha, tra l’altro, verificato il conseguimento, da parte dei distributori, dell’obiettivo di risparmio energetico per

- l'anno 2010, i cui esiti sono stati peraltro comunicati alla società Enel Distribuzione con nota degli Uffici dell'Autorità del 27 ottobre 2011 (prot. Autorità 27746).
6. Con la deliberazione VIS 81/11, l'Autorità ha, pertanto, avviato, nei confronti della società, un procedimento per accertare la violazione dell'art.3, comma 1, della deliberazione EEN 25/09 (modificata con la delibera EEN 1/10) ed irrogare la relativa sanzione amministrativa pecuniaria.
 7. Con nota del 10 agosto 2011 (prot. Autorità 21641), la società ha chiesto di essere sentita in audizione finale e di poter accedere agli atti del procedimento, accesso consentito con nota 11 agosto 2011 (prot. Autorità 21785).
 8. Con nota 10 ottobre 2011 (prot. Autorità 25823), Enel Distribuzione ha depositato una memoria difensiva.
 9. Con nota 20 dicembre 2011 (prot. Autorità 33324), gli Uffici dell'Autorità hanno inviato alla società una richiesta di informazione alla quale Enel Distribuzione ha risposto con nota 28 dicembre 2011 (prot. Autorità 33907).
 10. Con nota 31 maggio 2012 (prot. Autorità 17188), la società ha trasmesso, tra l'altro, 1.006.884 TEE ai fini della totale compensazione del proprio obiettivo di efficienza energetica con riferimento all'anno d'obbligo 2010.
 11. Con nota 15 giugno 2012 (prot. Autorità 18172), il responsabile del procedimento ha comunicato le risultanze istruttorie a Enel Distribuzione.
 12. Con nota 16 luglio 2012 (prot. Autorità 21713), la società ha inviato un'ulteriore memoria con la quale ha rinunciato alla richiesta di audizione finale.

VALUTAZIONE GIURIDICA

13. L'articolo 7, comma 4, del d.lgs 115/08 e l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevedono che l'Autorità verifichi il conseguimento degli obblighi di risparmio energetico da parte delle imprese di distribuzione, applicando, in caso di inottemperanza, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95.

A. ARGOMENTAZIONI DI ENEL DISTRIBUZIONE

14. In via preliminare la società sostiene di essersi impegnata al fine di soddisfare il proprio obbligo di efficienza energetica ma di non essere stata in grado di raggiungere la quota minima (pari al 60%) dell'obbligo relativo all'anno 2010, nonostante abbia avanzato sia proposte di accordi con altri operatori che prevedevano forme di compartecipazione agli investimenti per la realizzazione di progetti di efficienza energetica, che proposte di acquisto dei certificati bianchi ad un prezzo superiore rispetto al contributo tariffario. Le cause sarebbero riconducibili, da un lato, "*alla ridotta incidenza dei titoli sul ritorno degli investimenti*" nonché alla "*scarsa sensibilità rispetto al tema dell'efficienza energetica*" da parte degli operatori di settore ai quali erano state avanzate proposte di accordi, dall'altro, alla "*carenza strutturale di TEE nella disponibilità degli operatori*".

15. La società ha, altresì, rilevato che, con sentenza 21 luglio 2011, n. 4448, il Consiglio di Stato ha annullato i provvedimenti di rigetto dell'Autorità di due progetti di risparmio energetico realizzati dalla società Enel.si. (società di servizi energetici appartenente allo stesso gruppo societario di cui fa parte Enel Distribuzione). In esecuzione di tale sentenza l'Autorità, ha autorizzato il Gestore dei Mercati Energetici ad emettere, alla data del 6 ottobre 2011, in favore di Enel.Si S.r.l. 350.958 TEE derivanti dai suddetti progetti. Sulla base di tale sentenza, pertanto, la società sostiene che qualora l'Autorità non avesse rigettato i due progetti, Enel.Si., in esecuzione di accordi quadro sottoscritti dalle due società nel 2005 e successivamente prorogati, avrebbe ceduto i TEE necessari per il raggiungimento da parte di Enel Distribuzione del 60% del proprio obiettivo riferito all'anno 2010, evitando in questo modo l'avvio del procedimento sanzionatorio.
16. Ciò posto, la società conclude chiedendo l'archiviazione del procedimento in quanto il mancato raggiungimento dell'obiettivo di efficienza energetica non sarebbe dovuto a sua colpa o dolo.

B. VALUTAZIONE DELLE ARGOMENTAZIONI DI ENEL DISTRIBUZIONE

17. L'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95 attribuisce all'Autorità il potere di sanzionare le imprese per la violazione dei propri provvedimenti.
18. Con specifico riferimento agli obiettivi di risparmio energetico, l'articolo 7, comma 4, del d.lgs 115/08 e l'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 prevedono che l'Autorità verifichi il conseguimento degli stessi da parte delle imprese di distribuzione, applicando, in caso di inottemperanza, le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge 481/95.
19. Enel Distribuzione non avendo conseguito, entro il 31 maggio 2011, la quota minima (pari al 60%) dell'obiettivo di risparmio di energia primaria con riferimento all'anno d'obbligo 2010, avrebbe violato l'art. 3, comma 1 della deliberazione EEN 25/09 che fissa gli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria a carico dei distributori di energia elettrica obbligati nell'anno 2010.
20. Al riguardo occorre tuttavia rilevare che, con sentenza 21 luglio 2011, n. 4448, il Consiglio di Stato, in riforma della sentenza del Tar Lombardia 21 dicembre 2010 n. 7644, ha annullato i provvedimenti dell'Autorità di rigetto delle richieste di verifica e certificazione dei risparmi energetici conseguiti da Enel.si S.r.l. con i progetti aventi codici R023 e R018_rev2 presentati rispettivamente in data 15 gennaio 2008 e 9 febbraio 2009. L'Autorità, in esecuzione di tale sentenza, ha autorizzato il Gestore dei Mercati Energetici ad emettere, alla data del 6 ottobre 2011, a favore di Enel.si S.r.l. 350.958 TEE derivanti dai succitati progetti (di cui circa 304.114 maturati al 31 maggio 2011). Successivamente all'avvio del procedimento sanzionatorio in esame, Enel Distribuzione ha prodotto copia di un accordo quadro dell'1 agosto 2005 e di una proposta di proroga del 31 maggio 2007, con i quali Enel.si S.r.l. si sarebbe dovuta impegnare a vendere in favore di Enel Distribuzione i TEE conseguiti a seguito della verifica e certificazione da parte dell'Autorità dei progetti di risparmio energetico da essa realizzati. A

seguito della richiesta di informazioni inviata dagli uffici dell'Autorità la società ha esibito ulteriore documentazione dalla quale risulta che in data 20 dicembre 2011, in esecuzione dell'accordo quadro del 2005 e della relativa proroga, ha accettato la proposta di Enel.si S.r.l. di vendita dei TEE derivanti dai succitati progetti aventi codici R023 e R018_rev2. Enel Distribuzione ha poi trasmesso in data 31 maggio 2012 (prot. Autorità 17188) 1.006.884 ai fini della totale compensazione del proprio obiettivo di efficienza energetica con riferimento all'anno d'obbligo 2010.

21. Ciò posto, dall'acquisizione degli elementi istruttori risulta che Enel Distribuzione ha dimostrato:
 - la destinazione in proprio favore di circa 304.114 TEE conseguiti da Enel.si S.r.l. con i progetti aventi codici R023 e R018_rev2 così come riconosciuti dall'Autorità in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 4448/2011 e maturati alla data del 31 maggio 2011;
 - che, salvo attraverso un adempimento eccessivamente oneroso, qualora non fosse sorta una controversia in merito alla validità dei progetti citati, avrebbe potuto trasmettere entro il 31 maggio 2011 un numero di TEE sufficienti a coprire l'esigua percentuale di inadempimento contestatogli, (pari a poco più dell'8%) necessaria per raggiungere almeno il 60% del proprio obiettivo specifico per l'anno 2010;
 - di aver trasmesso il 31 maggio 2012, 1.006.884 TEE ai fini della totale compensazione del proprio obiettivo specifico di efficienza energetica con riferimento all'anno d'obbligo 2010, (prot. Autorità 17188)

DELIBERA

1. di archiviare, nei termini di cui in motivazione, il procedimento avviato con deliberazione VIS 81/11, nei confronti di Enel Distribuzione S.p.A., per l'accertamento della violazione dell'art. 3, comma 1, della deliberazione EEN 25/09 (modificata con la delibera EEN 1/10);
2. il presente provvedimento è notificato, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento, ad Enel Distribuzione S.p.A., Via Ombrone 2, 00198 Roma e pubblicato sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

20 settembre 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni